



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 213 DATA COMUNICATO 13/06/2022

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Sommario

COMUNICAZIONI	3382
Comunicazioni Segreteria.....	3382
Domande di Ammissione a Categoria Superiore.....	3382
Allegati – Comunicati Ufficiali e Circolari della L.N.D.	3382
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3383

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Domande di Ammissione a Categoria Superiore

Si ricorda a tutte le società interessate che le domande di Ammissione a Categoria Superiore dovranno pervenire a questo comitato, inderogabilmente, entro

sabato 18 giugno 2022

non farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Allegati – Comunicati Ufficiali e Circolari della L.N.D.

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza, i seguenti Comunicati Ufficiali e le seguenti Circolari rilasciati dalla L.N.D..

- **Comunicato Ufficiale n. 89 L.N.D.** - tesseramento Società Serie A Femminile 2022/2023.
- **Comunicato Ufficiale n. 90 L.N.D.** - criteri di tesseramento calciatori extracomunitari in ambito professionistico 2022/2023.
- **Comunicato Ufficiale n. 91 L.N.D.** - termini di tesseramento Società Professionistiche Serie A, Serie B e Serie C 2022/2023.
- **Comunicato Ufficiale n. 92 L.N.D.** - termini di tesseramento Società di calcio a 11 L.N.D. 2022/2023.
- **Comunicato Ufficiale n. 93 L.N.D.** - termini di tesseramento Società di Calcio a 5 2022/2023.
- **Comunicato Ufficiale n. 94 L.N.D.** - termini di tesseramento Società Serie B Femminile 2022/2023.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, composta dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Carlo Orlando e dal Dott. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 09 Giugno 2022**, ha assunto la seguente decisione:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. ELLERA CALCIO** IN MERITO ALLA GARA LAMA CALCIO – ELLERA CALCIO DISPUTATASI A SAN GIUSTINO IL 22.05.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 201 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.05.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE MAURIZI ANDREA FINO AL 30.11.2022.**

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 09.06.2022, la seguente decisione:

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'arbitro della gara, seppur regolarmente convocato, non si è presentato alla convocazione odierna. Sulla base degli atti, risulta confermato la frase irrispettosa pronunciata dal dirigente Maurizi all'indirizzo dell'arbitro, nonché il lancio dell'acqua all'indirizzo del medesimo in segno di stizza conseguente al suo allontanamento decretato dall'arbitro dal terreno di gioco.

I fatti meritano sicura sanzione, anche sé, considerata l'assenza di reali conseguenze all'integrità fisica del direttore di gara, si ritiene equo ridurre la squalifica fino al 30.09.2022.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al dirigente MAURIZI Andrea fino al 30.09.2022.

Dispone restituire la tassa reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, composta dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 09 Giugno 2022**, ha assunto la seguente decisione:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. PADULE SAN MARCO** IN MERITO ALLA GARA PADULE SAN MARCO - PISTRINO DISPUTATASI A GUBBIO IL 21.05.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 201 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.05.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA € 300,00.**

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 09.06.2022, la seguente decisione:

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'arbitro della gara, seppur regolarmente convocato, non si è presentato alla convocazione odierna.

Dagli atti ufficiali di gara emerge che alcuni calciatori della società Padule San Marco hanno pronunciato frasi ingiuriose e lanciato acqua sulla parte posteriore dell'autovettura di proprietà dell'arbitro, senza tuttavia provocare danno alcuno.

Alla luce di fatti descritti e ferma restando la censurabilità dei comportamenti, la Corte ritiene equo ridurre l'ammenda ad €. 150,00.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda inflitta dal G.S. ad €. 150,00.

Dispone restituire la tassa reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, composta dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Carlo Orlando e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 09 Giugno 2022**, ha assunto la seguente decisione:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **S.S.D. COLONIA** IN MERITO ALLA GARA COLONIA – FERENTILLO VALNERINA DISPUTATASI A BASCHI IL 15.05.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 196 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.05.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA DI € 600,00.**

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 09.06.2022, la seguente decisione:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Commissario di campo ha confermato a questa Corte il comportamento offensivo posto in essere da alcuni tifosi della società Colonia nei confronti della terna arbitrale nonché il lancio di oggetti all'interno del terreno di gioco, con ciò smentendo quanto prospettato dalla società reclamante.

Considerato tuttavia che nessun componente della terna arbitrale, né i calciatori avversari, sono stati colpiti dal lancio degli oggetti, si ritiene equo ridurre la sanzione dell'ammenda ad €.400.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda inflitta dal G.S. ad €. 400,00.

Dispone restituire la tassa reclamo.

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 13 GIUGNO 2022.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace